



**STUDIO DALL'OSSO**  
Società Tra Professionisti

Spett.  
Clienti dello studio  
Loro sedi

**Ulteriori contenuti del D.L. N. 18 del 17 marzo 2020 a favore delle imprese e dei professionisti.**

Ad integrazione di quanto già illustrato nella nostra precedente circolare inviata il 18 marzo scorso, riguardante gli aspetti prettamente tributari e contributivi di quanto contenuto nel D.L. 18/20, la presente circolare riporta una serie di ulteriori norme a supporto delle imprese e dei professionisti.

**Credito di imposta a sostegno dei canoni di locazione pagati nel mese di marzo.**

L'art. 65 del DL 18/2020 ha introdotto una specifica agevolazione per le “**botteghe e negozi**” e quindi a quegli immobili contraddistinti dalla categoria catastale **C/1** colpiti dall'emergenza

Studio Dall'Osso S.T.P. S.r.l.

Iscritta al n. 9 della sezione speciale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna  
Via Cavour 104 – 40026 – Imola (Bo) – Tel. 0542 22383 r.a. – Fax 0542 610931 – [segreteria@studiodalosso.com](mailto:segreteria@studiodalosso.com)

C.F., P.I., R.I. Bologna 02527251207

R.E.A. BO-533103

Capitale Sociale € 150.000,00 i.v.

[www.studiodalosso.com](http://www.studiodalosso.com)

coronavirus in quanto costretti alla chiusura dal DPCM dell'11 marzo 2020. L'agevolazione, si precisa, è quindi destinata **solo** a quelle attività costrette alla chiusura sulla base del suddetto decreto.

A tali soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto un credito d'imposta pari al **60%** dell'ammontare del canone di locazione **relativo al mese di marzo 2020**.

Come accennato, la norma sembra essere collegata al DPCM 11 marzo 2020 che, a far data dal 12 marzo, ha **sospeso**:

- le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari di cui all'Allegato 1 al citato DPCM;
- le attività dei servizi di ristorazione;
- le attività inerenti i servizi alla persona (ad esempio, parrucchieri, barbieri, estetisti), ad esclusione di quelle di cui all'Allegato 2.

Il costo della locazione degli immobili inutilizzabili viene quindi assunto dallo Stato nella misura del 60% perché, su base mensile, viene ipotizzato che per circa il 60% del tempo non sia stato possibile esercitare l'attività, dando per scontato che il blocco possa andare fino a fine mese (nel DPCM, per il momento, è previsto che la sospensione delle suddette attività abbia effetto fino al 25 marzo).

Tale circostanza potrebbe spiegare perché sono stati esclusi dall'agevolazione i titolari di reddito di lavoro autonomo e le imprese utilizzatrici di altre tipologie di immobili (es. A/10 e D/1). Questi soggetti, infatti, non hanno dovuto interrompere l'attività *ex lege*, sebbene in moltissimi abbiano proseguito a ritmo ridotto.

Restano inspiegabilmente esclusi dall'agevolazione, probabilmente per una svista del legislatore, numerosi fabbricati utilizzati da soggetti chiaramente incisi dalle misure di contrasto al contagio, quali, ad esempio, le palestre (D/6), i cinema e i teatri (D/3), o anche i negozi dei centri commerciali

Studio Dall'Osso S.T.P. S.r.l.

Iscritta al n. 9 della sezione speciale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna  
Via Cavour 104 – 40026 – Imola (Bo) – Tel. 0542 22383 r.a. – Fax 0542 610931 – [segreteria@studiodalosso.com](mailto:segreteria@studiodalosso.com)

C.F., P.I., R.I. Bologna 02527251207

R.E.A. BO-533103

Capitale Sociale € 150.000,00 i.v.

[www.studiodalosso.com](http://www.studiodalosso.com)

ove classificati in D/8 in quanto anch'essi obbligati alla chiusura. È necessario che tale errore venga corretto in sede di conversione del decreto legge.

A tal riguardo occorre ricordare che l'onere del pagamento delle imposte sui fitti attivi permane in capo al locatore, persona fisica o società semplice, a prescindere da eventuali insoluti sui canoni a venire.

Per quanto riguarda le modalità di fruizione, il beneficio è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24.

### **Moratoria banche per imprese e professionisti.**

La moratoria **fino al 30 settembre 2020** del rientro dalle esposizioni debitorie nei confronti di banche e intermediari finanziari, riguarda **tutte le imprese** aventi sede in Italia che occupano fino a 250 lavoratori e, inoltre, che hanno un totale di Stato patrimoniale inferiore a 50 milioni di euro e/o un fatturato inferiore a 43 milioni di euro. Si tratta nella sostanza del 99,9% delle imprese italiane.

La moratoria riguarda:

- la revocabilità delle linee di credito accordate appunto “sino a revoca” e dei finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, alla data del 17 marzo 2020;
- la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre;
- il pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 30 settembre, con facoltà per le imprese di chiedere la sospensione solo per la quota capitale delle rate e non anche per quella interessi.

Per quanto riguarda le linee di credito “sino a revoca” e gli anticipi su crediti, la norma precisa che la moratoria vale sia per la parte utilizzata che per quella non ancora utilizzata.

L'art. 56 del DL 18/2020 esclude dalla moratoria le esposizioni debitorie “già” deteriorate, in

Studio Dall'Osso S.T.P. S.r.l.

Iscritta al n. 9 della sezione speciale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna  
Via Cavour 104 – 40026 – Imola (Bo) – Tel. 0542 22383 r.a. – Fax 0542 610931 – [segreteria@studiodalosso.com](mailto:segreteria@studiodalosso.com)

C.F., P.I., R.I. Bologna 02527251207

R.E.A. BO-533103

Capitale Sociale € 150.000,00 i.v.

[www.studiodalosso.com](http://www.studiodalosso.com)

coerenza al fatto che la norma mira a cristallizzare solo esposizioni debitorie sane che potrebbero deteriorarsi per effetto della crisi economica derivante da quella sanitaria e non anche quelle che già arrancavano a prescindere.

Per avvalersi della moratoria, è sufficiente che l'impresa comunichi tale intenzione alla banca, corredandola con una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del DPR 445/2000, con la quale l'impresa autocertifica di **“aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19”**.

A fronte di ciò, le banche e gli altri intermediari finanziari sono privati della possibilità di valutare autonomamente, in base alla situazione economico-finanziaria del debitore, se acconsentire o meno alla richiesta inoltre la moratoria “non determina un automatico cambiamento della classificazione per qualità creditizia delle esposizioni oggetto delle operazioni di moratoria, salvo che non sussistano elementi oggettivi nuovi che inducano gli intermediari a rivedere il giudizio sulla qualità creditizia del debitore durante il periodo di moratoria” e che, nel periodo di moratoria, “gli intermediari devono fermare il computo dei giorni di persistenza dell'eventuale scaduto e/o sconfinamento”.

Per quanto riguarda, inoltre, lavoratori autonomi (artigiani e commercianti ditte individuali) e professionisti che svolgono l'attività in forma non associata o non tramite società tra professionisti, che autocertifichino, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, per un periodo di 9 mesi, a decorrere dal 17 marzo 2020, opererà il fondo di solidarietà mutui “prima casa”. Per l'accesso al fondo non è richiesta la presentazione dell'ISEE.

Studio Dall'Osso S.T.P. S.r.l.

Iscritta al n. 9 della sezione speciale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna  
Via Cavour 104 – 40026 – Imola (Bo) – Tel. 0542 22383 r.a. – Fax 0542 610931 – [segreteria@studiodalosso.com](mailto:segreteria@studiodalosso.com)

C.F., P.I., R.I. Bologna 02527251207

R.E.A. BO-533103

Capitale Sociale € 150.000,00 i.v.

[www.studiodalosso.com](http://www.studiodalosso.com)

## **Equitalia riscossione**

L'art. 83 comma 2 del DL 18/2020, introducendo una norma che ha **portata generale**, ha previsto la sospensione, nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 15 aprile 2020, dei termini processuali per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Tale sospensione coinvolge anche gli **Agenti per la riscossione** e i concessionari locali.

Ieri Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato, sul proprio sito internet, alcune FAQ sulla **sospensione delle cartelle di pagamento** prevista dall'art. 68 del DL 17 marzo 2020 n. 18. Più che di sospensione, sembra corretto, tuttavia, parlare di proroga: **infatti, per le cartelle di pagamento il cui termine di pagamento scade tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, i pagamenti vanno eseguiti, in unica soluzione, entro il 30 giugno 2020.**

Viene chiarito come, nonostante la norma si riferisca al pagamento "**in unica soluzione**", sia in ogni caso possibile chiedere la dilazione delle somme iscritte a ruolo ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/73.

Per scongiurare l'inizio di attività cautelari oppure esecutive, la domanda di dilazione andrà presentata entro il 30 giugno 2020, anche se nulla vieta di inoltrarla in momenti successivi. Il chiarimento più importante è però il seguente: anche le rate da dilazione dei ruoli sono soggette alla proroga. Dunque, le rate scadute a marzo, aprile, maggio potranno essere corrisposte, in unica soluzione, entro fine giugno. Ciò significa che se entro il 30 giugno 2020 non vengono pagate le rate insolute, tutte vengono computate tra quelle utili ai fini della decadenza dalla dilazione. Rammentiamo che si decade ove non vengano pagate cinque rate del piano, anche non consecutive.

## **Premio ai dipendenti in sede**

Al fine di premiare i lavoratori che, nonostante l'emergenza epidemiologica, nel mese di marzo hanno continuato a lavorare presso la loro sede, l'art. 63 del DL 17 marzo 2020 n. 18 prevede il riconoscimento di un premio di 100 euro ai dipendenti, privati e pubblici, che si sono recati presso la sede di lavoro e pertanto non hanno usufruito dello smart working. Il bonus deve essere erogato

Studio Dall'Osso S.T.P. S.r.l.

Iscritta al n. 9 della sezione speciale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna  
Via Cavour 104 – 40026 – Imola (Bo) – Tel. 0542 22383 r.a. – Fax 0542 610931 – [segreteria@studiodalosso.com](mailto:segreteria@studiodalosso.com)

C.F., P.I., R.I. Bologna 02527251207

R.E.A. BO-533103

Capitale Sociale € 150.000,00 i.v.

[www.studiodalosso.com](http://www.studiodalosso.com)

dal datore di lavoro, ma è a carico dello Stato e viene pertanto restituito al datore di lavoro attraverso il meccanismo della compensazione. I beneficiari sono i titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 49, comma 1 del TUIR, ai sensi del quale sono redditi di lavoro dipendente “quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione altrui”. Sono quindi esclusi dall’agevolazione i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente *ex art. 50* del TUIR, tra cui, ad esempio, i collaboratori coordinati e continuativi e quindi anche gli amministratori delle società.

L’agevolazione non spetta, però, a tutti i lavoratori dipendenti, ma soltanto a quelli “che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro”. La formulazione normativa non sembra delle più accurate, dal momento che viene richiamato il “reddito complessivo da lavoro dipendente”. L’aggettivo complessivo potrebbe apparire ultroneo, dal momento che il legislatore sembra voler limitare l’accesso al beneficio a quei soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente oltre una certa soglia, a prescindere dal loro reddito complessivo. Una possibile giustificazione del ricorso alla suddetta formula normativa potrebbe ricercarsi nella volontà di tenere conto di eventuali soggetti con più rapporti lavorativi, contemporanei o succedutisi nel 2019, per i quali i relativi redditi dovrebbero naturalmente sommarsi.

Fermo restando che sul punto dovranno essere fornite ulteriori indicazioni, il beneficio sembra applicarsi tanto ai lavoratori a tempo determinato, quanto a quelli a tempo indeterminato, mentre la soglia dovrebbe essere ricavata dalla Certificazione Unica relativa al 2019, tenendo presente che i redditi di lavoro dipendente e quelli assimilati (da escludere dal conteggio) nel modello sono esposti cumulativamente.

Allo stesso modo, ancorché la lettera della norma potrebbe indurre a ritenere vero il contrario, l’incentivo dovrebbe applicarsi anche alle trasferte, in linea di principio, non meno rischiose dal punto di vista del contagio.

Come accennato, la norma agevolativa riconosce relativamente al mese di marzo 2020 un premio pari a 100 euro, “da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel

Studio Dall’Osso S.T.P. S.r.l.

Iscritta al n. 9 della sezione speciale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna  
Via Cavour 104 – 40026 – Imola (Bo) – Tel. 0542 22383 r.a. – Fax 0542 610931 – [segreteria@studiodalosso.com](mailto:segreteria@studiodalosso.com)

C.F., P.I., R.I. Bologna 02527251207

R.E.A. BO-533103

Capitale Sociale € 150.000,00 i.v.

[www.studiodalosso.com](http://www.studiodalosso.com)

predetto mese” escludendo i lavoratori in smart working (*cf.* comunicato stampa Consiglio dei Ministri 16 marzo 2020 n. 37).

In merito alla quantificazione del premio, occorre calcolare l’importo effettivamente spettante in proporzione ai giorni lavorati (in tal senso il citato comunicato); quindi in caso di ferie, malattia o assenza dalla sede di lavoro per motivi extra-lavorativi il premio di 100 euro dovrebbe essere riparametrato. Considerando a marzo 22 giorni lavorativi, qualora il dipendente abbia lavorato per tutti i 22 giorni il premio spettante sarebbe pari a 100 euro, mentre laddove il dipendente abbia lavorato soltanto 7 giorni il premio dovrebbe essere pari a 32 euro.

Nulla viene detto dalla norma con riferimento al lavoro a tempo parziale, ma è probabile che in sede di interpretazione ufficiale venga proposta una riparametrazione del beneficio.

Il premio non concorre, per espressa disposizione normativa, alla formazione del reddito del beneficiario.

Quanto alle modalità di corresponsione, il comma 2 dell’art. 63 del DL 18/2020 dispone che i sostituti d’imposta di cui agli artt. 23 e 29 del DPR 600/73 riconoscono, in via automatica, l’incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta possibilmente nel mese di aprile 2020 e, comunque, entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. I sostituti d’imposta compensano l’incentivo erogato mediante l’istituto di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241. In altri termini, per il sostituto d’imposta il premio erogato è un credito d’imposta, da utilizzare in compensazione mediante il modello F24.

### **Proroga approvazione bilanci al 31/12/2019**

Nell’art. 106 del DL 18/2020 hanno trovato conferma sia la **proroga dei termini per l’approvazione del bilancio 2019**, che le misure volte a facilitare lo svolgimento delle assemblee, a prescindere dall’argomento posto all’ordine del giorno.

È stabilito, innanzitutto, e in via generale, che, in deroga a quanto previsto dagli artt. 2364 comma 2 c.c. (per le spa e le sapa) e 2478-bis comma 1 c.c. (per le srl), o alle diverse disposizioni statutarie,

Studio Dall’Osso S.T.P. S.r.l.

Iscritta al n. 9 della sezione speciale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna  
Via Cavour 104 – 40026 – Imola (Bo) – Tel. 0542 22383 r.a. – Fax 0542 610931 – [segreteria@studiodalosso.com](mailto:segreteria@studiodalosso.com)

C.F., P.I., R.I. Bologna 02527251207

R.E.A. BO-533103

Capitale Sociale € 150.000,00 i.v.

[www.studiodalosso.com](http://www.studiodalosso.com)

**l'assemblea ordinaria di tutte le società è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro il prossimo 28 giugno (che, peraltro, si tenga presente, cade di domenica).**

L'utilizzo di tale termine più si presenta quale mera **facoltà**. Le società, quindi, possono tenere l'assemblea nella data più adeguata rispetto alle proprie esigenze (per il pagamento dei dividendi o per l'adozione di decisioni ulteriori rispetto all'approvazione del bilancio). Ad ogni modo, l'utilizzo del termine più ampio non deve essere motivato dalla società. Esso, inoltre, dovrebbe essere riferito alla data di prima convocazione dell'assemblea.

È stabilito, inoltre, sempre in via generale, che, con l'avviso di convocazione delle assemblee, sia ordinarie che straordinarie, le spa, le sapa, le srl, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono (ma, anche qui, non sono obbligate) prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante **mezzi di telecomunicazione**. Tutte le società sopra ricordate possono, inoltre, prevedere che l'assemblea si svolga, **“anche esclusivamente”**, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2370 comma 4, 2479-bis comma 4 e 2538 comma 6 c.c., senza, in ogni caso, la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. In pratica, sembrerebbe praticabile una convocazione dell'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione senza indicare **alcun luogo di convocazione**, ma, eventualmente, limitandosi a precisare che si considera luogo di svolgimento dell'assemblea quello in cui si trova il segretario, che dovrà verbalizzare la riunione.

Si ricorda, infine, che le previsioni di cui sopra si applicano alle assemblee convocate **entro il 31 luglio 2020**, o comunque, se successiva, entro la data fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19. Tali previsioni, quindi, dovrebbero valere anche per le assemblee di approvazione del bilancio 2019 che, in prima convocazione, non dovessero raggiungere i prescritti *quorum* costitutivi (da riconvocare entro trenta giorni dalla data della prima convocazione).

Studio Dall'Osso S.T.P. S.r.l.

Iscritta al n. 9 della sezione speciale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna  
Via Cavour 104 – 40026 – Imola (Bo) – Tel. 0542 22383 r.a. – Fax 0542 610931 – [segreteria@studiodalosso.com](mailto:segreteria@studiodalosso.com)

C.F., P.I., R.I. Bologna 02527251207

R.E.A. BO-533103

Capitale Sociale € 150.000,00 i.v.

[www.studiodalosso.com](http://www.studiodalosso.com)



## **Vantaggi fiscali per chi effettua donazioni a sostegno del contrasto al virus.**

L'art. 66 del DL 18/2020 introduce una **detrazione dall'IRPEF** lorda nella misura del 30% per le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali in favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. La detrazione non può superare i 30.000 euro.

Per i soggetti titolari di **reddito d'impresa**, invece, le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell'anno 2020, sono deducibili e non si considerano destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. La norma non prevede limiti alla deducibilità di queste liberalità. Ai fini dell'IRAP tali erogazioni sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate.

## **Contributo ai lavoratori autonomi**

Gli artt. 27, 28, 29, 30 e 38 del DL 18/2020 riconoscono un'**indennità**, non imponibile ai fini IRPEF, pari a 600 euro a determinate categorie di soggetti, sia esercenti attività economiche in forma autonoma, sia lavoratori parasubordinati e subordinati. L'indennità è riconosciuta **per il solo mese di marzo 2020**, ma potrebbe essere riconosciuta per ulteriori periodi, in relazione al prolungarsi dell'emergenza sanitaria, naturalmente con un ulteriore provvedimento ad hoc.

Con il messaggio n. 1288, pubblicato ieri, l'INPS riepiloga le nuove misure di sostegno anticipando una circolare di prossima pubblicazione che fornirà **indicazioni operative** per la presentazione delle domande, che avverrà in via telematica utilizzando i canali telematici del sito internet dell'INPS. Diversamente dalle anticipazioni dei giorni scorsi, le domande **non** saranno presentate in un "klik day". Ciò vuol dire che non varrà la logica del "chi prima arriva meglio alloggia" bensì che il contributo viene garantito a tutti. Per click day, in fatti, in gergo "tributario" si intendono quelle pratiche che devono essere inviate a partire da una certa ora esatta di un certo giorno e che solo i primi che le invieranno, fino all'esaurimento dei fondi, potranno godere del beneficio. Tale sistema

Studio Dall'Osso S.T.P. S.r.l.

Iscritta al n. 9 della sezione speciale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna  
Via Cavour 104 – 40026 – Imola (Bo) – Tel. 0542 22383 r.a. – Fax 0542 610931 – [segreteria@studiodalosso.com](mailto:segreteria@studiodalosso.com)

C.F., P.I., R.I. Bologna 02527251207

R.E.A. BO-533103

Capitale Sociale € 150.000,00 i.v.

[www.studiodalosso.com](http://www.studiodalosso.com)

incivile, molte volte adottato nel passato, è stato, per ora, scongiurato. Le domande saranno rese disponibili, entro la fine del mese di marzo, una volta adeguate le procedure informatiche.

Le misure di sostegno gestite dall'INPS sono fruibili, entro i limiti degli importi stanziati per ciascuna di esse, dalle categorie di soggetti specificamente individuate, vale a dire:

- liberi professionisti titolari di partita IVA attiva al 23 febbraio 2020 (compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo) e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla **Gestione separata**, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- lavoratori autonomi non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS;

Le indennità non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.

Rispetto all'ambito soggettivo, è stata rilevata la situazione particolare di agenti e rappresentanti di commercio, i quali sono tenuti al versamento dei contributi previdenziali, sia presso la Gestione commercianti sia presso la Fondazione **Enasarco**.

Non sono contemplati tra i soggetti beneficiari delle indennità in esame i professionisti iscritti alle **Casse private** di previdenza obbligatoria; vi sarebbe però la volontà del Governo di **estendere** la misura di sostegno anche a tale categoria di autonomi, con un reddito contenuto entro determinati limiti.

**ATTENZIONE: Si rettifica quindi quanto indicato al punto 12 della nostra ultima circolare del 18 marzo scorso. Quanto indicato in questa circolare annulla e sostituisce il contenuto della precedente, limitatamente al citato articolo 12, in quanto frutto delle prime interpretazioni poi rivelatesi scorrette in funzione dei chiarimenti successivamente resi pubblici.**

Studio Dall'Osso S.T.P. S.r.l.

Iscritta al n. 9 della sezione speciale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna  
Via Cavour 104 – 40026 – Imola (Bo) – Tel. 0542 22383 r.a. – Fax 0542 610931 – [segreteria@studiodalosso.com](mailto:segreteria@studiodalosso.com)

C.F., P.I., R.I. Bologna 02527251207

R.E.A. BO-533103

Capitale Sociale € 150.000,00 i.v.

[www.studiodalosso.com](http://www.studiodalosso.com)

## **Credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro**

L'art. 64 del DL 18/2020, allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio, ai soggetti esercenti attività di impresa e ai professionisti è riconosciuto, per il periodo di imposta 2020, un credito di imposta, nella misura del **50%** delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di € 20.000,00 per ciascun beneficiario nel limite massimo di € 50 milioni in totale. Con apposito decreto verranno stabilite le procedure necessarie per l'erogazione.

Si rimane a disposizione per qualsiasi necessario approfondimento.

Giorgio Dall'Osso

Studio Dall'Osso S.T.P. S.r.l.

Iscritta al n. 9 della sezione speciale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna  
Via Cavour 104 – 40026 – Imola (Bo) – Tel. 0542 22383 r.a. – Fax 0542 610931 – [segreteria@studiodalosso.com](mailto:segreteria@studiodalosso.com)

C.F., P.I., R.I. Bologna 02527251207

R.E.A. BO-533103

Capitale Sociale € 150.000,00 i.v.

[www.studiodalosso.com](http://www.studiodalosso.com)